



ambito A1 **pianosociale**



25 26.10.18  
26.10.18  
EL. SUGGERIMENTO CONSORTILE

## AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1

### REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

#### Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione alla quota sociale della spesa per le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 2, da parte della Regione Campania, dell' Azienda Consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'Ambito A1, degli utenti beneficiari delle prestazioni.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto:

- dalla L.R. 11/2007;
- dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.C.M. del 29/11/2001, Allegato 1C;
- dalle Linee di indirizzo in materia di compartecipazione ai servizi sociali e sociosanitari (Allegato C al Decreto n. 6 del 04/02/2010 del Commissario ad acta della Regione Campania per il rientro del disavanzo sanitario);
- ai decreti del Commissario regionale ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 77 del 11/11/11 e n. 81 del 20/12/11;
- alla D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012;
- al D.D. del Settore Politiche sociali n. 285 del 26/03/12.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio-sanitarie agevolate, erogate dalla ASL Avellino e dall' Azienda consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni nell'Ambito A1, su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

La compartecipazione a carico di Regione Campania, cittadini o Consorzio dell' Ambito A1 è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste dall'Allegato 1C del D.P.C.M. 29/11/2001 sui L.E.A., che sono le seguenti:

Tipologia	Prestazione	Quota ASL	Quota Regione, utente o Consorzio
Assistenza Domiciliare	Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) – comprese le prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta b) prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio d) prestazioni riabilitative a domicilio e) prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e	50%	50%

	integrativa]		
Assistenza semiresidenziale	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi	70%	30%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani – prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo	50%	50%
Assistenza residenziale	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie – prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale	70%	30%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi	40%	60%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili privi di sostegno familiare	50%	50%
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani – prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo	40%	60%
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV – prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo-assistenza in regime residenziale	70%	30%

Per le modalità di accesso ai servizi di cui sopra si fa riferimento al Regolamento per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie dell'ASL Avellino e dell'Ambito A1.

### Articolo 3 – Percentuali di compartecipazione alla spesa sociale

Conformemente alle disposizioni di cui alla DGRC n. 50 del 28/02/2012, per l'anno 2012 la quota sociale della spesa, come si evince dalla tabella di cui all'articolo 2, è coperta, al netto della quota pagata dagli utenti beneficiari delle prestazioni, secondo i criteri di cui al presente regolamento:

a) per il 50% dalla Regione Campania;

b) per il restante 50% dal consorzio dei comuni dell'Ambito territoriale A1, secondo la programmazione di ambito.

Ai sensi della D.G.R.C. n. 50/2012, la compartecipazione economica regionale è estendibile anche alle prestazioni prettamente sociali, cui siano indirizzati gli utenti già in carico all'ASL, a seguito di rivalutazione in commissione UVI (Unità di Valutazione Integrata), in quanto maggiormente adeguate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse e assicurare la efficacia e la qualità del sistema di offerta, nonché la capacità finanziaria.

Per gli anni dal 2013 in poi (II° P.S.R.), fatti salvi eventuali ulteriori disposizioni regionali in contrasto con il presente regolamento, la quota sociale della spesa non coperta da contribuzione degli utenti beneficiari delle prestazioni, secondo i criteri di cui al presente regolamento, è finanziata con risorse erogate dalla Regione Campania a valere sul Fondo Sociale Regionale e dal Consorzio di servizi A1 e programmate all'interno del Piano Sociale Regionale triennale.

La compartecipazione da parte degli utenti beneficiari delle prestazioni è determinata applicando la normativa di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii. (I.S.E.E.) e le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

#### **Articolo 4 – Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento dell'utente beneficiario della prestazione**

L'I.S.E.E. da assumere come riferimento per la determinazione della compartecipazione in capo all'utente è quello più vantaggioso tra:

1. il nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e del D.P.C.M. n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000;
2. il nucleo familiare composto dal solo richiedente la prestazione, se si tratta di persona con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché di persona ultra sessantacinquenne, la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ASL.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

Il Consorzio A1 tiene conto della variazione dal mese successivo a quello di presentazione, e, inoltre, può richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

#### **Articolo 5 – Determinazione del valore I.S.E. e del valore I.S.E.E.**

Per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula:  $ISE = R + 0,2 P$ , dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati come di seguito specificato.

Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, ovvero per il solo richiedente:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (4,06% per l'anno 2009) al patrimonio mobiliare;

Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, ovvero per il solo richiedente:

- a) patrimonio immobiliare: il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IMU al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000.000=. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota
- b) patrimonio mobiliare: la somma delle componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:
- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
  - Titoli di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
  - Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
  - Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 9, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio;
  - Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15.493,70. L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2.

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato sulla base della seguente formula:  $I.S.E.E. = I.S.E./S$ , dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04

4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

#### **Articolo 6 – Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi domiciliari e semiresidenziali**

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi domiciliari e semiresidenziali è calcolata in base al trattamento minimo della pensione INPS, il cui ammontare è pari ad € 480,53 per l'anno 2012<sup>1</sup> ed è aggiornato annualmente dall'Ufficio di Piano.

La compartecipazione è la seguente:

- a) nessuna forma di compartecipazione a carico dei richiedenti che hanno un ISEE pari o inferiore all'ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS (€ 6.246,89);
- b) compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore a € 16.983,74;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i \text{ } j = \text{I.S.E.E.}i * \text{CS}0 / \text{I.S.E.E.}0$$

dove:

- Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;
- I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

#### **Articolo 7 – Determinazione della quota di compartecipazione, da parte dei richiedenti, alla parte sociale della spesa per i servizi residenziali**

La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per i servizi residenziali è calcolata in base all'indennità di accompagnamento e al trattamento minimo della pensione INPS, il cui ammontare è pari ad € 480,53 per l'anno 2012<sup>2</sup> ed è aggiornato annualmente dall'Ufficio di Piano.

La compartecipazione è la seguente:

1. Per i soggetti non titolari d'indennità di accompagnamento si applicano i criteri previsti all'art. 6.

<sup>1</sup> Vedasi Circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012.

<sup>2</sup> Vedasi Circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012.

2. Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento (L. 11 febbraio 1980, n. 18), si procede come segue:
- compartecipazione pari al 75% dell'indennità di accompagnamento a carico dei richiedenti che hanno un ISEE inferiore alla soglia di esenzione di cui all'art. 6, lettera a);
  - compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore alla soglia di cui all'art. 6, lettera b);
  - per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i j = \text{I.S.E.E.i} + \text{IA} * \text{CS0} / \text{I.S.E.E.0}$$

dove:

- Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;
- I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- IA rappresenta l'indennità annua di accompagnamento;
- CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

#### **Articolo 8 – Modalità di pagamento**

Ai sensi e per gli effetti della D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012, a partire dal 1° gennaio 2012 è fatto obbligo alle strutture che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001, e secondo le disposizioni di cui all'allegato C del Decreto Commissariale 6/2010, di fatturare come segue:

- alla ASL nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria;
- al Consorzio A1 per le tariffe dovute per la componente sociale a carico dello stesso consorzio.

Ai sensi del presente Regolamento, le modalità di fatturazione innanzi indicate entreranno in vigore il giorno successivo la sottoscrizione della Convenzione, di cui al DGRC n.50/2012, tra il Consorzio A1 e l'ASL Avellino. Lo schema di detta Convenzione è stato approvato con ..... del .....2012.

Nelle more della sottoscrizione della Convenzione de qua, il Consorzio Ambito A1 verserà direttamente all'ASL Avellino le quote di sua competenza, al netto delle quote di compartecipazione dovute dagli utenti, per le prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture socio sanitarie. Detti versamenti dovranno essere effettuati attraverso bonifico bancario IBAN n. IT89P0760115100000013435839 o CCP n 13435839, intestato all'ASL Avellino, inserendo obbligatoriamente la causale "quota sociale per (cognome, nome, data di nascita, comune di residenza dell'utente) con ricovero (specificare tipologia) nel periodo (specificare mese ed anno) nella struttura (denominazione struttura)". Copia del versamento dovrà essere consegnata al Distretto Sanitario territorialmente competente ed alla Direzione Sanitaria della struttura.

#### **Articolo 9 – Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche, nonché sulle ulteriori dichiarazioni presentate ai fini della determinazione della compartecipazione dei richiedenti alla parte sociale della spesa sono effettuati controlli da parte del Consorzio dell'Ambito A1.

A tal fine il Consorzio A1 procede alla verifica telematica delle situazioni reddituali presso l'Agenzia delle Entrate come per legge.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

### **Articolo 10 – Informativa sulla Privacy**

Ai sensi del Codice sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003, si informano i richiedenti il servizio che:

- a) i dati personali forniti dai richiedenti il servizio sono raccolti esclusivamente per la procedura di valutazione necessaria ai fini dell'eventuale ammissione;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la sua mancanza comporta l'impossibilità di attivare il servizio;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale delle amministrazioni sanitaria e comunale interessato al procedimento;
  - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- d) i diritti dell'interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy;
- e) il responsabile del trattamento è individuato dal Direttore del Consorzio A1.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

Le norme del presente Regolamento si applicano a seguito della pubblicazione all'albo pretorio on-line del Consorzio A1 della Delibera di approvazione del Regolamento, ai sensi dello Statuto Consortile in vigore, dal 1° gennaio 2012.

### **Articolo 12 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.